

## **C11987 - EI TOWERS/RAI WAY**

Provvedimento n. 25452

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 aprile 2015;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società EI Towers S.p.A., pervenuta in data 25 febbraio 2015;

VISTA la richiesta di informazioni inviata alla società EI Towers S.p.A. in data 3 marzo 2015;

VISTA la risposta della società EI Towers S.p.A. alla suddetta richiesta di informazioni, pervenuta in data 9 marzo 2015;

VISTA la propria delibera del 10 marzo 2015 con la quale ha avviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della n. 287/90, il procedimento nei confronti di EI Towers S.p.A. e di Rai Way S.p.A.;

VISTE le richieste di partecipazione al procedimento presentate da Sky Italia S.r.l. in data 19 marzo 2015, Cairo Communication S.p.A. in data 19 marzo 2015, AIIP – Associazione Italiana Internet Provider in data 20 marzo 2015 e Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. in data 23 marzo 2015;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie trasmessa alle Parti in data 31 marzo 2015;

VISTE le memorie conclusive presentate da EI Towers S.p.A. in data 10 aprile 2015;

SENTITI in audizione finale, in data 14 aprile 2015, i rappresentanti delle società EI Towers S.p.A. e Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

VISTA la richiesta di parere inviata, in data 15 aprile 2015, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11 della legge n. 249/97;

VISTA la comunicazione di EI Towers S.p.A. pervenuta in data 20 aprile 2015, con la quale la società ha ritirato l'operazione di concentrazione e, inoltre, la comunicazione del 23 aprile 2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione di EI Towers ha informato di aver preso atto che non sussistono le condizioni per la prosecuzione dell'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio;

VISTA la comunicazione inviata in data 23 aprile 2015 all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la quale è stato trasmesso il ritiro dell'operazione di concentrazione da parte di EI Towers S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

**1.** EI Towers S.p.A. (nel seguito anche indicata come "EIT" o "EI Towers") è una società quotata che opera nel settore delle infrastrutture di rete e dei servizi integrati per le comunicazioni elettroniche offerti agli operatori del settore radiofonico, televisivo e del settore delle telecomunicazioni mobili. La società è nata dalla fusione tra Elettronica Industriale e Digital Multimedia Technologies avvenuta nel dicembre 2011<sup>1</sup>. EI Towers è controllata da Elettronica Industriale S.p.A. ("EI"), che ne detiene una partecipazione del 40% del capitale. EI è la società che si occupa della realizzazione, manutenzione e gestione delle reti digitali con le quali sono diffusi la maggior parte dei contenuti televisivi del Gruppo Mediaset, ed è titolare dei diritti d'uso di 5 reti digitali (*multiplex*) in tecnologia DVB-T.

**2.** L'intero capitale sociale di EI è detenuto da Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito "RTI"), che è a sua volta controllata da Mediaset S.p.A., società a capo dell'omonimo Gruppo (di seguito "Mediaset"). L'azionista di controllo di Mediaset S.p.A. è Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A. (di seguito "Fininvest"), la quale rappresenta la *holding* di riferimento a cui fanno capo un gruppo di imprese attive prevalentemente nei settori dell'editoria, del cinema, della raccolta pubblicitaria e della televisione commerciale. Fra le attività del gruppo Fininvest vi è la partecipazione di controllo, pari al 53,06% del capitale sociale, della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., posta a capo dell'omonimo gruppo editoriale e radiofonico.

---

<sup>1</sup> [Cfr. Provvedimento AGCM n. 23117 del 14 dicembre 2011, caso C11205 – Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies, in Bollettino n. 50/2011.]

3. Nel 2013, EIT ha realizzato un fatturato di 233,8 milioni di euro, interamente in Italia. Nel corso dello stesso anno il gruppo Mediaset ha realizzato un fatturato a livello mondiale di circa 3,4 miliardi di euro, di cui [3-4]<sup>2</sup> miliardi di euro a livello comunitario, e circa [2-3] miliardi di euro per vendite in Italia. Nel corso del 2013, Fininvest ha realizzato un fatturato complessivo di circa 5 miliardi di euro, di cui circa [4-5] miliardi di euro a livello comunitario, e circa [3-4] miliardi di euro per vendite in Italia.

4. Rai Way S.p.A. (nel seguito "Rai Way") è una società quotata che opera nel settore delle infrastrutture di rete per la trasmissione del settore radiofonico, televisivo e del settore delle telecomunicazioni mobili, offrendo i propri servizi sia alla propria controllante Rai S.p.A. che a operatori terzi. Rai Way è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A., esercente del Servizio Pubblico generale radiotelevisivo per concessione fino al 6 maggio 2016<sup>3</sup>, che detiene una quota pari a circa il 65,07% del suo capitale sociale.

5. Il restante 34,93% è stato collocato sul mercato azionario nel novembre 2014 mediante un'offerta pubblica di vendita (IPO) destinata a investitori istituzionali, al pubblico dei risparmiatori e ai dipendenti di Rai. La collocazione delle azioni di Rai Way è stata prevista dall'articolo 21, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 e dal successivo D.P.C.M. 2 settembre 2014<sup>4</sup>, recante i criteri e le modalità di dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel capitale di Rai Way. In particolare, il D.P.C.M. prevede *"l'opportunità di mantenere, allo stato, in capo a RAI, a garanzia della continuità del servizio erogato da RAI WAY a RAI medesima, una quota di partecipazione sociale nel capitale di RAI WAY non inferiore al 51 per cento"*. In ragione degli obblighi di servizio pubblico imposti in capo a Rai, quest'ultima ha stipulato in data 31 luglio 2014 il *Nuovo Contratto di Servizio* per effetto del quale è stato affidato, su base esclusiva e per una durata di sette anni, a Rai Way un insieme di servizi che permettano a Rai il regolare assolvimento degli obblighi di servizio pubblico e la trasmissione dei contenuti<sup>5</sup>.

6. Il fatturato realizzato nell'anno 2013 dalla società Rai Way è circa di 228 milioni di Euro, di cui circa 218 milioni di Euro riferiti all'Italia<sup>6</sup>. I ricavi consolidati del gruppo RAI nel 2013 sono pari a 2,5617 miliardi di Euro, di cui 1,7556 derivanti dai canoni per il esercizio del pubblico servizio televisivo e 597,6 milioni di Euro rappresentano gli introiti da raccolta pubblicitaria<sup>7</sup>.

## II. LE PARTI INTERVENIENTI

7. Nel corso del procedimento, le società Sky Italia S.r.l. ("Sky"), Cairo Communication S.p.A. ("Cairo"), Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A. e l'Associazione Italiana Internet Provider ("AIIP") hanno presentato istanza di partecipazione al procedimento ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 217/98. Le suddette istanze, valutata positivamente la sussistenza dell'interesse dedotto, sono state accolte.

## III. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

8. In data 25 febbraio 2015 EI Towers ha comunicato l'operazione di concentrazione consistente in un'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS), ai sensi degli articoli 101 e ss. del Testo Unico della Finanza (TUF)<sup>8</sup>, sul totale delle azioni della società Rai Way.

9. Secondo quanto si evince dalla Comunicazione predisposta da EI Towers ai sensi dell'articolo 102 del TUF, l'offerta di acquisto e scambio risultava subordinata – oltre che all'autorizzazione dell'Autorità ai fini dell'acquisizione del controllo – ad alcune condizioni e, nello specifico: (i) all'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di EIT dell'aumento di capitale necessario all'OPAS; (ii) al raggiungimento di una quota di partecipazione pari o superiore al 66,67% del capitale sociale di Rai Way; e (iii) all'ottenimento da parte del MISE – entro il quinto giorno di borsa aperta

---

<sup>2</sup> [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

<sup>3</sup> [Cfr. articoli 45 e 49, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.]

<sup>4</sup> [Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 2 ottobre 2014..]

<sup>5</sup> [Cfr. Contratto di Servizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e RAI S.p.A. per gli anni 2010-2012, vigente in regime di prorogatio. In particolare, l'articolo 2, comma 2, prevede che "La società concessionaria può avvalersi per lo svolgimento delle attività inerenti il servizio pubblico concesso di società da essa controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché, su autorizzazione del Ministero, da essa partecipate, purché, in tale ultima ipotesi, siano stati convenuti adeguati strumenti negoziali che assicurino e garantiscano alla società concessionaria partecipante pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico".]

<sup>6</sup> [Cfr. Bilancio dell'esercizio 2013 e Relazione sulla Gestione di Rai Way S.p.A..]

<sup>7</sup> [Cfr. Bilancio dell'esercizio 2013 di Rai S.p.A..]

<sup>8</sup> [D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.]

prima della chiusura dell'offerta – dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività inerenti al servizio pubblico<sup>9</sup>. La società notificante si è riservata la facoltà di rinunciare a una o più condizioni tra quelle elencate in precedenza<sup>10</sup>. EI Towers ha modificato la condizione relativa alla partecipazione minima, riducendola al 40%, precisando che l'OPAS avrebbe avuto a oggetto la totalità delle azioni di Rai Way<sup>11</sup>.

#### IV. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

**10.** L'operazione comunicata da EI Towers in data 25 febbraio 2015, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, rientrando nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90.

#### V. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

**11.** In data 10 marzo 2015, l'Autorità ha avviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, l'istruttoria, nei confronti di EI Towers S.p.A. e Rai Way S.p.A. In particolare, l'Autorità, nella delibera di avvio, ha ritenuto che l'operazione potesse essere suscettibile di determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sia nel mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva, che nel mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione radiofonica, con potenziali effetti verticali nei mercati a valle.

**12.** Nel corso del procedimento istruttorio, sono state audite le società EI Towers S.p.A. e Rai Way S.p.A., Sky Italia, Cairo, Persidera S.p.A. e Discovery Italia S.r.l., nonché l'Associazione Italiana Internet Provider. Inoltre, in data 6, 12 e 13 marzo 2015 sono state inviate richieste di informazioni destinate ai principali operatori dei settori delle comunicazioni mobili, dell'editoria e del *broadcasting* televisivo e radiofonico, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione dell'operazione.

**13.** In data 31 marzo 2015, l'Autorità, verificati i profili relativi alla fondatezza delle risultanze, ha autorizzato l'invio della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie. In tale documento si rilevava che le principali criticità concorrenziali dell'operazione avrebbero interessato il mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva, nel quale la concentrazione avrebbe comportato la creazione di un "operatore unico" nazionale verticalmente integrato, controllato dal principale operatore attivo nella raccolta pubblicitaria televisiva, con effetti pregiudizievoli della concorrenza sia nel medesimo mercato delle infrastrutture che nei mercati a valle del *broadcasting* digitale e della raccolta pubblicitaria televisiva. L'operazione di concentrazione, inoltre, avrebbe determinato effetti restrittivi della concorrenza anche nel mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione sonora.

**14.** Nello specifico, nel mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva l'operazione avrebbe condotto alla creazione di un unico soggetto, verticalmente integrato, detentore del 70-75% di tutte le infrastrutture per il *broadcasting* televisivo presenti nel territorio. Inoltre, in alcune aree del territorio la nuova entità avrebbe operato in un regime di monopolio, in quanto, come rilevato in sede di istruttoria<sup>12</sup> e nei precedenti dell'Autorità<sup>13</sup>, gli operatori locali non sono presenti in modo omogeneo nel territorio nazionale. In ragione di ciò, l'operazione di concentrazione avrebbe comportato il rafforzamento da parte di EI Towers della posizione dominante nel mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva.

**15.** In ragione dell'integrazione verticale del Gruppo Mediaset nei mercati a valle del settore delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva e, in particolare, nel mercato del *broadcasting digitale* e nel mercato della raccolta pubblicitaria televisiva, nel quale rappresenta il principale operatore, secondo le risultanze istruttorie l'operazione sarebbe stata idonea a ostacolare o impedire l'attività di concorrenti in tali mercati a valle, attraverso una preclusione dei fattori di produzione.

**16.** Inoltre, gli incentivi all'adozione di strategie preclusive connesse alla concentrazione, e i loro effetti, sarebbero stati ben più ampi rispetto a quelli già rilevati nell'ambito della concentrazione *Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies*<sup>14</sup>. Infatti, la presente operazione, da un lato, avrebbe ridotto la sostituibilità dal lato dell'offerta, eliminando l'unico concorrente nazionale e di conseguenza il costo-opportunità connesso alle strategie di preclusione; dall'altro, avrebbe amplificato gli effetti di tali strategie, che avrebbero potuto interessare un novero più ampio di soggetti, tra i quali anche il principale e più diretto concorrente nei mercati a valle (Rai).

**17.** Alla luce delle attività di Rai Way, nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie è stato rilevato che gli effetti verticali dell'operazione avrebbero potuto avere portata molto estesa, coinvolgendo aspetti di concorrenza statica e dinamica tra Rai e Mediaset nei mercati a valle. In particolare, la nuova entità sarebbe stata in grado di condizionare

<sup>9</sup> [Cfr. Contratto di servizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Rai S.p.A. per gli anni 2010-2012, articolo 2, comma 2.]

<sup>10</sup> [Cfr. Comunicazione ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 58/1998, del 24 febbraio 2015.]

<sup>11</sup> [Cfr. Comunicato pubblicato in data 10 aprile 2015.

[http://www.eitowers.it/bin/57.\\$plit/C\\_107\\_articolo\\_51\\_listalinkInterna\\_it\\_elemento\\_it\\_10\\_listaSplit\\_it\\_gruppo\\_0\\_documento\\_interno\\_it.pdf](http://www.eitowers.it/bin/57.$plit/C_107_articolo_51_listalinkInterna_it_elemento_it_10_listaSplit_it_gruppo_0_documento_interno_it.pdf).]

<sup>12</sup> [Cfr. docc. 32, 41, 50, 63, 64 e 83.]

<sup>13</sup> [Cfr. Provvedimento AGCM n. 23117 del 14 dicembre 2011, cit..]

<sup>14</sup> [Ibidem.]

l'operato di Rai, sia in termini di diffusione del segnale che in termini di sviluppo tecnologico. Gli effetti della concentrazione, quindi, avrebbero riguardato non solo i servizi di ospitalità e i servizi accessori, ma un insieme vastissimo di servizi (servizi "*chiavi in mano*"), presenti e futuri ("*nuovi servizi*" e "*servizi evolutivi*"), essenziali alla diffusione del segnale frequenziale di Rai.

**18.** Da ciò ne consegue che EI Towers, e il gruppo Mediaset, avrebbe avuto la capacità di condizionare l'operato di Rai riducendo la qualità dei servizi prestati e, pertanto, decrementando la capacità competitiva del principale concorrente nel mercato della raccolta pubblicitaria, anche condizionandone l'evoluzione tecnologica.

**19.** Le evidenze istruttorie hanno messo in luce che la concentrazione sarebbe stata altresì suscettibile di ostacolare la concorrenza effettiva, potendo determinare anche incentivi a porre in essere comportamenti di tipo coordinato nei mercati a valle del *broadcasting* digitale e della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo, mercato nel quale Mediaset e Rai risultano stabilmente essere i principali concorrenti.

**20.** La Comunicazione delle Risultanze Istruttorie ha dunque rilevato che, nel mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva, la concentrazione era idonea a produrre un rafforzamento della posizione dominante di EI Towers mediante l'acquisizione di Rai Way, con effetti unilaterali di tipo orizzontale e verticale, nonché con effetti di coordinamento.

**21.** Inoltre, nella medesima Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, l'operazione è stata ritenuta idonea a costituire una posizione dominante della nuova entità tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione sonora, e pertanto non suscettibile di essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90.

**22.** In data 10 aprile 2015, sono pervenute le memorie finali presentate da EI Towers. In data 14 aprile 2015 si è svolta l'Audizione finale, nella quale sono stati sentiti i rappresentanti di EI Towers e Rai. Nel corso dell'audizione finale, il Collegio ha richiesto ai rappresentanti di EI Towers se avessero delle valutazioni da svolgere in merito alla Comunicazione della Consob del 13 aprile 2015, relativa al documento di offerta pubblica di acquisto e scambio promossa sulla totalità delle azioni emesse da Rai Way<sup>15</sup>. I rappresentanti della società non hanno formulato alcun tipo di osservazioni sul punto.

**23.** In data 15 aprile 2015, l'Autorità ha deliberato uno schema di provvedimento finale, sul quale ha richiesto, in pari data, un parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

**24.** In tale schema di provvedimento, è stato rilevato che le evidenze raccolte nell'ambito dell'istruttoria inducevano a ritenere che l'operazione di concentrazione avrebbe comportato serie criticità concorrenziali nel mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva, nel quale si sarebbe avuta la creazione di un "*operatore unico*" nazionale verticalmente integrato, controllato dal principale operatore attivo nella raccolta pubblicitaria televisiva, con effetti restrittivi della concorrenza sia nello stesso mercato delle infrastrutture, che nei mercati a valle del *broadcasting* digitale e della raccolta pubblicitaria televisiva.

**25.** L'operazione di concentrazione, inoltre, avrebbe determinato effetti restrittivi della concorrenza anche nel mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione sonora, mentre nel mercato delle infrastrutture per le telecomunicazioni mobili l'operazione non sarebbe stata idonea a costituire o rafforzare una posizione dominante in capo alla nuova entità.

**26.** Considerato che la società EI Towers S.p.A. ha comunicato, in data 20 aprile 2015, il formale ritiro della comunicazione dell'operazione di concentrazione, sono venuti meno i presupposti per la sua valutazione.

#### DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

<sup>15</sup> [\[Comunicazione della Consob n. DCG/DIE/0028023 pubblicata sul sito internet della stessa.\]](#)